

Rep. n. _____

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Contratto in forma pubblica amministrativa a seguito di una procedura in economia ai sensi dell' art. 125, commi 9 e 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per l'integrazione ed il potenziamento tecnologico del Sistema Integrato di Sicurezza per lo sviluppo dell'Area Ampia di Gioia Tauro – Progetto *Metauros*, in attuazione del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza" nell'ambito del QSN 2007- 2013 – Asse I – Obiettivo Operativo 1.2.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici addì _____ del mese di _____, in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me dott. _____ Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza come da D.M. _____, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio l' _____, visto n. ____, sono presenti:

1) il Dr.agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;

2) il Sig. _____ nato a _____ il _____ - nella sua qualità di rappresentante legale dell' Impresa con sede in _____, Via _____ - il quale dichiara che l' Impresa rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di _____ codice fiscale n., con oggetto sociale: , come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di _____.

I predetti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

PREMESSO

– Che l'Amministrazione, in attuazione del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza" nell'ambito del QSN 2007-2013, può

assumere impegni ai fini dell'acquisizione di servizi, opere, infrastrutture, impianti, mezzi tecnici e logistici, necessari allo sviluppo ed all'ammodernamento delle strutture nelle 4 regioni del Meridione d'Italia *Obiettivo Convergenza*, in seno al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

- Che il presente appalto rientra nelle progettualità previste dal Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Valutazione del suddetto Programma;
- Che il costo dell'appalto graverà sul Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è cofinanziato, per una quota pari al 67,96%, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal 32,04% quota nazionale CIPE ;
- Che con deliberazione a contrarre in data 4.9.2014, ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il Direttore Centrale *pro tempore* dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha disposto l'avvio di una procedura in economia, ai sensi dell' art. 125, commi 9 e 11, del D. Lgs. n. 163/2006, per la selezione del soggetto attuatore di tutti gli interventi necessari all'esecuzione del progetto in parola, stabilendo nel contempo, quale criterio di scelta del contraente, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006;
- Che, a seguito della lettera di invito del _____, sono pervenute n. _____ offerte e che la Commissione giudicatrice, nella seduta del _____, al termine dei lavori, ha proposto di aggiudicare l'appalto di che trattasi a _____, al prezzo complessivo di € _____oltre I.V.A.;
- Che con decreto del Responsabile dell'Obiettivo 1.2 dell'Asse I del "PON Sicurezza" in data _____ l'appalto è stato aggiudicato al citato concorrente;
- Che, per brevità, l'aggiudicatario _____ viene indicato "Impresa" o "Appaltatore" ed il Ministero dell' Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato "Amministrazione" o "Stazione appaltante".

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

EFFICACIA DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la integrazione ed il potenziamento tecnologico del Sistema Integrato di Sicurezza per lo sviluppo dell'Area Ampia di Gioia Tauro, articolato come segue:

- Progettazione e fornitura in opera dell'aggiornamento tecnologico dei sensori di ripresa in alcuni siti maggiormente critici;
- Progettazione e fornitura in opera di sistemi di contenimento degli apparati di telecomunicazione e di alimentazione di rete con elevati standard di sicurezza, per alcuni siti maggiormente critici;
- Attività di aggiornamento ed assistenza evolutiva per l'integrazione e l'adeguamento tecnologico dei sensori in uso;
- Assistenza evolutiva su 15 siti preesistenti;
- Garanzia ed assistenza su tutto il materiale in fornitura.

Si fa integrale riferimento, al riguardo, ai punti 1, 3, 4 e 6 del Capitolato Tecnico.

L'importo complessivo contrattuale ammonta ad € _____,_____ , cui sono da aggiungere € _____,___ per IVA al 22%, per un valore attuale complessivo di € _____,_____.

Tale prezzo è fisso ed invariabile per tutta la durata dell'esecuzione dell'appalto, fino alla certificazione della regolare esecuzione e per tutto il previsto periodo di garanzia; sarà corrisposto all'Impresa secondo le modalità previste all'art. 12 "Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari". L'Impresa dovrà, altresì, garantire le stesse condizioni economiche per i tre anni successivi al termine dell'esecuzione dell'appalto.

L'importo contrattuale è interamente a corpo e si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti sia dalle forniture che dall'esecuzione delle opere appaltate, ai sensi dell'articolo 53 – comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 degli artt. 45 e 168 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

ART. 3

NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni);
- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni);
- c) le Condizioni Generali d' Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- e) il D.P.C.M 6/8/1997, n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
- f) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) ed il relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, nr.207;
- g) il Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- h) le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi speciali, nazionali e comunitarie, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d) (e), f) e g) in quanto compatibili con le medesime disposizioni;

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui alle predette lettere *a), b), c), d), e), f) e g)*, che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dagli atti sopra richiamati, l'appalto è soggetto all'osservanza della normativa in materia di appalti pubblici.

ART.4

RESPONSABILI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del D. Lgs n. 163/2006, l'Amministrazione, individua in _____ il "Direttore dell'esecuzione del "contratto", con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A sua volta, l'Impresa individua in _____ il Referente per il coordinamento e l'esecuzione dell'appalto, giusta punto 6 del Capitolato Tecnico.

ART.5

(Termini di adempimento e verifiche di conformità)

Entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione relativa all'avvenuta approvazione del presente contratto, l'Impresa dovrà presentare il "Progetto esecutivo", corredato dal cronoprogramma delle attività, da sottoporsi all'approvazione del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Tutte le prestazioni di cui all'art. 2 dovranno essere completate ed approvate alle verifiche di conformità entro il termine di gg. 60 solari dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione relativa all'approvazione del contratto.

Contestualmente alla comunicazione di approntamento alle verifiche, l'Impresa dovrà presentare un "Piano delle verifiche", contenente un efficiente programma di test e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti del sistema fornito, che rappresenterà la base di tutte le attività di verifica finale della fornitura.

Il "Progetto esecutivo" ed il "Piano delle verifiche" saranno sottoposti a valutazione e approvazione da parte dall'Amministrazione per mezzo del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Nel caso in cui la valutazione del "Progetto esecutivo" e/o del "Piano delle verifiche" risultasse negativa o insufficiente, gli stessi documenti dovranno essere nuovamente presentati per la valutazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto o delle osservazioni.

Ai fini dell'applicazione di eventuali penalità, dal computo dei giorni di ritardo maturati oltre il termine di adempimento saranno detratti i tempi occorsi per la valutazione, in prima ed

eventuale seconda istanza, del “Progetto esecutivo” e del “Piano delle verifiche”; non saranno conteggiati, altresì, i tempi occorsi per le relative comunicazioni da parte dell’Amministrazione.

Saranno invece computati, ai fini delle penalità, i giorni occorsi per la ripresentazione del “Progetto esecutivo” e del “Piano delle verifiche” nel caso di valutazione negativa o insufficiente in prima istanza.

La verifica finale della fornitura sarà eseguita presso il luogo di consegna da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 314, comma 2, del D.P.R.n. 207/2010.

Le verifiche di conformità della fornitura saranno eseguite in aderenza con le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e coerentemente con le indicazioni del “Piano delle verifiche”, oltre ad ogni altra prova e verifica, anche funzionale, che la Commissione giudicatrice riterrà necessaria.

A questo fine, l’Impresa dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione della stessa Commissione tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.

Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall’Amministrazione.

Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 322 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che ne darà comunicazione all’Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 10 giorni dalla data della verifica stessa.

Il mancato rispetto dei termini a carico dell’Impresa comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 11.

Gli apparati, i sistemi ed i prodotti forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

ART.6 VARIANTI

Sono ammesse le variazioni al presente contratto che si rendessero necessarie in corso di esecuzione, nei limiti di cui all'art. 311, comma 2, del DPR n.207/2010.

Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo, in aumento o in diminuzione, relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto. L'Impresa è obbligata ad assoggettarsi alle varianti alle stesse condizioni previste dal contratto.

L'Amministrazione può chiedere una variazione, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal presente contratto, ai sensi dell'art.11 della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato. L'Impresa è tenuta ad eseguire la variazione richiesta, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi il limite del quinto, l'Amministrazione procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto dopo aver acquisito il consenso dell'Impresa.

In ogni caso, l'Impresa ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che le variazioni non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 7

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I termini di esecuzione contrattuale potranno essere sospesi ai sensi e con le modalità previste dal Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010.

ART.8

SUBAPPALTO

Previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto dell'art 118 del D. Lgs. n.163/2006, è ammesso il ricorso al subappalto, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le

modalità previsti dalla detta normativa riportate in parte nel “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale”.

L'Impresa dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto, comprensivo della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti, entro venti giorni dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative attività.

ART.9

ASSISTENZA TECNICA E GARANZIA

- **Assistenza evolutiva su 15 siti preesistenti**

L'Impresa fornirà un servizio di assistenza tecnica su 15 siti preesistenti per la durata di almeno 36 mesi (*vedasi offerta aggiudicataria*), con decorrenza dalla verifica di conformità dell'intera fornitura, quale integralmente definita al punto 3.4 del Capitolato Tecnico.

Detta assistenza sarà costituita da una assistenza tecnica in caso di guasto, nonché da una assistenza tecnica preventiva e predittiva, giusta lo stesso punto 3.4 del Capitolato Tecnico.

Ove si manifesti un “problema critico”, quale definito al punto 3.4 del Capitolato Tecnico, l'Impresa dovrà garantirne la risoluzione entro 36 ore solari dalla richiesta di intervento. In caso di “problema non critico”, la risoluzione di esso dovrà aver luogo entro 96 ore solari dalla richiesta di intervento.

- **Garanzia ed assistenza**

L'impresa fornirà la garanzia e l'assistenza su tutti gli apparati, sistemi e prodotti oggetto del presente contratto per la durata di almeno 36 mesi o comunque pari alla durata dell'assistenza evolutiva (*vedasi offerta aggiudicataria*), con decorrenza dalla verifica di conformità dell'intera fornitura, con le modalità del punto 4 del Capitolato Tecnico.

L'Impresa dovrà garantire il corretto funzionamento degli apparati e degli impianti con la risoluzione di tutti i malfunzionamenti che si dovessero presentare per l'intero periodo di durata della garanzia, ivi compresa l'eventuale sostituzione delle componenti, degli apparati o di parti di essi che risultino danneggiati. A tal fine l'Impresa si munirà delle necessarie scorte.

Per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica in garanzia, l'Impresa dovrà mettere a disposizione un numero telefonico e/o e-mail e/o numero di fax disponibili in funzione 5 giorni su 7 con orario 8.00-17.00 ove inoltrare le richieste di intervento.

Durante il periodo di garanzia ed assistenza tecnica saranno eseguite le necessarie attività di controllo e verifica e prove di funzionamento periodiche.

ART. 10

PENALITA'

Nel caso di ritardo nella presentazione del “Progetto esecutivo”, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale corrispondente all'0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino al decimo giorno.

Dall'undicesimo giorno, la penale per ogni giorno di ritardo nella consegna del “Progetto esecutivo” è nella misura dello 0,05% dell'importo del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la ultimazione delle prestazioni e per la connessa presentazione del “Piano delle verifiche”, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale corrispondente all'0,03% dell'importo contrattuale.

Nel caso di ritardi nella risoluzione dei problemi inerenti l'assistenza evolutiva, a seguito di richiesta di intervento, saranno applicate le penalità riportate al punto 3.4 del Capitolato Tecnico.

Nel caso di mancato intervento, a seguito di richiesta, inerente la garanzia ed assistenza di cui al punto 4 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione ha facoltà di provvedere all'intervento stesso mediante altre Imprese, addebitando al contraente il costo relativo, fermo restando che lo stesso contraente dovrà continuare a prestare la garanzia ed assistenza contrattualmente previste fino alla relativa scadenza.

Il mancato intervento si concretizza trascorse 24 ore solari dalla richiesta per i problemi critici e 48 ore solari dalla richiesta per i problemi non critici.

In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità irrogate cumulativamente non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali dovesse superare il predetto limite, l'Amministrazione avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'Impresa.

Nel termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione della comunicazione con la quale l'Amministrazione contesta l'applicazione delle penalità, l'Impresa potrà far

pervenire le proprie controdeduzioni.

L'importo dovuto a titolo di penalità, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, potrà essere recuperato dall'Amministrazione detraendolo dal corrispettivo dovuto ovvero rivalendosi sul deposito cauzionale.

ART.11

PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, che l'Amministrazione provvederà al pagamento dell'importo contrattuale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24.12.2007, n. 244 e successive modifiche e integrazioni, da trasmettersi dopo l'emissione al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

Le procedure di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica sono disciplinate dalla detta normativa, dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 in data 3.4.2013, recante il relativo Regolamento di attuazione, dalla circolare interpretativa in data 31.3.2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalle istruzioni operative contenute nella circolare MEF/RGS n. 37 un data 4.11.2013.

A tali fini, il codice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) attribuito dalla Stazione appaltante e da riportare obbligatoriamente sulla fattura elettronica è:.....

In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o di pagamento devono essere riportati il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice Identificativo di Gara (CIG).

La documentazione inerente la fatturazione di cui trattasi dovrà essere trasmessa all'Ufficio P.O.N. della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Al pagamento è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del "PON Sicurezza", subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento

in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture, dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse.

L'Impresa obbliga ad accendere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche e a registrare su tali conti tutti i movimenti finanziari connessi all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture oggetto del presente contratto, da effettuare mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compresi gli stipendi di dipendenti, consulenti e fornitori, i pagamenti di beni e servizi rientranti tra le spese generali ed i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui al art. 3, comma 3, della legge n.136/2010 e ss.mm.ii.

La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni, nonché delle ulteriori disposizioni previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporteranno, nelle fattispecie previste, l'applicazione delle sanzioni previste dell'art. 6 della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e l'automatica risoluzione del contratto a norma dell'art.3, comma 9/bis, della medesima legge.

In caso di subappalto l'Impresa si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione l'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

(in caso di RTI: l'Impresa mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità).

Si conviene che, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, i pagamenti saranno effettuati nei termini sopra indicati, dietro presentazione di regolare fattura in quadruplice copia, intestata a: MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio PON, secondo le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari)

BANCA:

IBAN:

SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL c/c:

CODICE FISCALE:

Sulla fattura dovranno essere indicati, oltre al titolo del progetto (“Progetto *Metauros* - Integrazione e potenziamento tecnologico del Sistema Integrato di Sicurezza per lo sviluppo dell’Area Ampia di Gioia Tauro), il riferimento al presente contratto e la seguente denominazione per esteso: Programma Operativo Nazionale– “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza” 2007-2013.

ART.12

CAUZIONE E ASSICURAZIONI

CAUZIONE

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi degli articoli 75 (comma 7) e 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e del relativo Regolamento di attuazione, ha costituito un deposito cauzionale di € _____ pari al ___ % dell'importo netto del contratto, mediante polizza fideiussoria (*bancaria o assicurativa*) munita di autentica notarile, rilasciata da _____ in data _____.

Tale polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile e l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatte salve le facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, di incamerare la cauzione residua e di richiedere ogni maggior danno.

La fideiussione prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni a cui l'Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell'Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale.

ART.13

CLAUSOLA DELL' AMMINISTRAZIONE PIÙ FAVORITA

L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche al presente appalto. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le prestazioni già erogate ed accettate dall'Amministrazione.

ART.14

BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti software e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi l'Impresa, immediatamente e per iscritto, circa la promozione di tali azioni e delle relative intimazioni preliminari contro di essa e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo alle stesse azioni, le più esclusive facoltà di controllo della difesa, anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che, se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o di diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca all'Impresa, a scelta ed a spese della seconda, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore, o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.

In quest'ultimo caso, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:

- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento computato all'attualità secondo la normale prassi d'impresa;
- se trattasi di prodotti *software* o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'Amministrazione per il loro acquisto.

L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione, basata su:

- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa stessa;
- modifiche effettuate dall'Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d' autore, causata da un prodotto non realizzato dall'Impresa anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a possibili violazioni di brevetti o diritti d' autore.

ART. 15

OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE ED IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosi a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi, nonché le condizioni retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla data di ultimazione delle attività.

Inoltre, l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903 e decreto legislativo

11 aprile 2006, n.198 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti e salvo quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate o accertate dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva.

Per detta sospensione, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimento di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.

L'Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.

ART.16

OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'Impresa si impegna ad assoggettare le attività derivanti dall'esecuzione del presente contratto alle disposizioni in materia di protezione e tutela delle informazioni secondo la vigente normativa e ad ottemperare agli obblighi ed alle prescrizioni ivi indicati, necessari per la trattazione delle informazioni e adeguati al livello di sicurezza richiesto. I medesimi obblighi e prescrizioni dovranno essere assolti dalle imprese sub-appaltatrici.

L'Impresa si obbliga altresì a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare dipendenti dell'Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

Le parti si riservano, reciprocamente, di mantenere segrete e riservate tutte le informazioni ricevute nell'ambito del presente contratto e assumono l'obbligo di non divulgare né utilizzare per fini che esulano dal presente rapporto contrattuale le suddette informazioni. Pertanto, salvo che ciò risulti necessario per l'assolvimento di obblighi di legge, le parti, anche nella eventualità di scioglimento per qualsiasi ragione del presente rapporto, si

obbligano a non divulgare a terzi le predette informazioni riservate e ad adottare tutte le misure necessarie affinché nessuna di tali informazioni cada in possesso di terzi non autorizzati.

In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, dandone comunicazione agli organi competenti, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

ART.17

DECADENZA E DIRITTI DELL'ASSUNTORE

Rimane espressamente convenuta tra le parti la decadenza da qualsiasi diritto, ragione ed azione che l'Impresa contraente ritenga spettarle in dipendenza del presente contratto, anche se derivanti da disposizioni di legge, ove gli stessi non siano proposti, con apposita istanza, alla Stazione appaltante, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione del saldo finale dei pagamenti.

ART.18

SPESE INERENTI AL CONTRATTO

L'Impresa nel formulare il prezzo del servizio ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- articolo 16 bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440);
- articolo 62 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827) e successive modificazioni, ai sensi del quale le spese inerenti il contratto sono a carico dell'Impresa;
- articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
- decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nella misura di €.14,62, i documenti ricadenti nella relativa disciplina.

I relativi oneri saranno a carico dell'Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

ART.19

RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

Ai sensi degli art. 134 e seguenti del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è in facoltà dell'Amministrazione di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento all' Impresa delle prestazioni eseguite, che dovranno farsi constare da verbale redatto in contraddittorio fra le Parti, oltre al 10% (dieci percento) dell'importo dei servizi non erogati.

ART.20

CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno deferite esclusivamente all' Autorità giurisdizionale competente.

ART.21

DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa dichiara di eleggere domicilio in _____ , ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possano derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ART.22

ONERI FISCALI

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

ART.23

ESECUTIVITÀ, VINCOLI CONTRATTUALI E RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione parteciperà all'Impresa l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione da parte dell'Autorità competente.

Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Qualora l'Impresa non adempia anche ad uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

Inoltre, qualora l'Amministrazione, con le modalità di cui all'art. 136 del D. Lgs. n.163/2006, accerti che i comportamenti dell'Impresa concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, dispone, con le modalità di cui al medesimo articolo, la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 135 e 136 del D. Lgs. n.163/2006 per reati accertati, per decadenza dell'attestazione di qualificazione, per grave irregolarità e per grave ritardo.

Il contratto è sottoposto, ai sensi dell'art. 11, comma 11, d.lgs. n. 163/2006 alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte dell'Autorità competente Responsabile di Obiettivo Operativo e, qualora previsto, del Controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 2, lett. g) della L. 14.1.1994 n. 20.

ART.24

CESSIONE DEL CREDITO

E' esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto affidato nell'ambito dei progetti ammessi al finanziamento del P.O.N. Sicurezza.

ART. 25

SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

L'Impresa dovrà elaborare il "Piano di sicurezza e coordinamento" (PSC) di cui all'art. 100 del D. Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni.

Gli oneri di sicurezza sono stati computati in € (euro).

Il PSC dovrà altresì tener conto dei rischi da interferenza connessi alle attività (DUVRI) pari ad €.....; all'uopo, l'Amministrazione metterà a disposizione il relativo "Documento di valutazione dei rischi".

Prima dell'inizio delle attività, l'Impresa depositerà presso la Stazione appaltante:

- a) il PSC con eventuali proposte integrative che si rendano necessarie ai sensi dell'art. 131, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, con l'intesa che dette integrazioni non giustificheranno modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.
- b) un "Piano operativo di sicurezza" (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del "Piano di sicurezza e di coordinamento" (PSC).

Il Piano di sicurezza nel suo complesso formerà parte integrante del presente contratto.

L'Impresa dovrà fornire tempestivamente gli aggiornamenti al PSC, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Tanto l'Amministrazione, quanto l'Impresa garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione, ai fini di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza e di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

L'Impresa è tenuta, altresì, ad effettuare la verifica che le misure individuate, anche ai fini dei rischi interferenziali, siano state tutte realizzate.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n.163/2006.

Per quanto non espressamente previsto, si richiama integralmente il punto 8.1 del Capitolato Tecnico.

ART.26

PREVALENZA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati e il presente contratto prevale la *ratio* contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, viene da me, Ufficiale Rogante, letto ad alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, che lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono, unitamente a me, a norma di legge.

L'atto consta di n_____ pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni, del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano

dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza.